



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 29 marzo 2021
(OR. en)

6921/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0026 (NLE)**

ENV 144
ENT 47
ONU 25
CHIMIE 32

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea,
di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A
della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") con decisione la 2006/507/CE del Consiglio¹.
- (2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera le sostanze chimiche da eliminare.
- (3) Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il clorpirifos presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.

¹ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

- (4) Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio² e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il clorpirifos non è registrato per nessun altro impiego a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio³, e di conseguenza non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.

¹ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (5) Sebbene il clorpirifos sia stato progressivamente eliminato nell'Unione, sembra che sia ancora utilizzato come pesticida e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del clorpirifos, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana. È pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.
- (6) L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Unione presenta una proposta di inclusione del clorpirifos (n. CAS: 2921-88-2, n. CE 220-864-4) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

La Commissione, a nome dell'Unione, comunica la proposta di cui al primo comma al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
